REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 11 LUG. 2017 Protocollo N° 285283 Class: E.740.20.20 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Malattia di Aujeszky: inserimento della Regione del Veneto in Allegato II alla Decisone comunitaria 2008/185/CE, quale territorio in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Az.ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute D.G.S.A.F.V. - Ufficio III

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome

Alle Organizzazioni professionali di categoria del settore suinicolo

Alla Direzione Sanitaria dell'IZSVe

Con Decisione (UE) 2017/888 del 22/05/2017, pubblicata nella GUCEL n. 135 del 24/05/2017, è stato approvato il piano di eradicazione della Malattia di Aujeszky presentato dal Veneto: di conseguenza, la Regione del Veneto è stata inserita nell'Allegato II alla Decisone comunitaria 2008/185/CE, quale territorio in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky (MA).

In considerazione di quanto sopra, si evidenzia alle SS.LL. l'obbligo, per le partite di suini introdotte nel territorio regionale in provenienza da territori non ricompresi negli Allegati I e II alla succitata **Decisione 2008/185**, del rispetto delle misure da questa previste, e più in dettaglio:

Art. 3 –movimentazione di suini da riproduzione

I suini devono:

1) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I (alla Decisione 2008/185);

oppure

2) provenire:

a) da Stati membri o regioni di cui all'allegato II (alla Decisione 2008/185); e

b) da un'azienda in cui:

a) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata nell'azienda in causa negli ultimi 12 mesi;

b) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall'azienda di origine dei suini; tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo – 30123 Venezia - Tel. 041/2791304– Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it

il controllo dell'autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui al punto 2 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all'azienda in causa;

c) negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la MA;

d) i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un'indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE; tale indagine deve aver dimostrato l'assenza della MA e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE;

e) negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla MA, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l'individuazione della malattia;

Per maggiore chiarezza si fa presente che, per quanto riguarda il territorio nazionale, il punto 1) è applicabile solo alla provincia di Bolzano e il punto 2) alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Per la movimentazioni di animali dalla restante parte del territorio nazionale vanno applicate le condizioni previste al successivo punto 3).

3) In alternativa ai precedenti punti 1 e 2, i suini devono rispettare le condizioni seguenti:

a) la MA deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

b) un programma di controllo ed eradicazione della MA, conforme ai criteri fissati nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell'autorità competente;

c) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;

d) nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;

e) i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell'anticorpo gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95 %:

Classe consistenza	**Numerosità animali da campionare**
< = 50	tutti
50-65	48-58
56-75	60-65
76-90	65-73
91-100	75

f) i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno 90 giorni.

Art. 4–movimentazione di suini da ingrasso

I suini devono:

1) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I (alla Decisione 2008/185); oppure

2) provenire:

a) da Stati membri o regioni di cui all'allegato II (alla Decisione 2008/185); e

b) da un'azienda conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, punto 3:

a) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata nell'azienda in causa negli ultimi 12 mesi;

b) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall'azienda di origine dei suini; tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell'autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui al punto 2 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all'azienda in causa;

c) negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la MA;

d) i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un'indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l'assenza della MA e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE;

e) negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla MA, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l'individuazione della malattia;

Per maggiore chiarezza si fa presente che, per quanto riguarda il territorio nazionale, il punto 1) è applicabile solo alla provincia di Bolzano e il punto 2) alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Per la movimentazioni di animali dalla restante parte del territorio nazionale vanno applicate le condizioni previste al successivo punto 3).

3) In alternativa ai precedenti punti 1 e 2, i suini devono rispettare le condizioni seguenti:

a) la MA deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

b) un programma di controllo ed eradicazione della MA, conforme ai criteri fissati nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell'autorità competente;

c) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;

d) un'indagine sierologica per l'individuazione della MA, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;

e) i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l'introduzione da un'azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un'indagine sierologica equivalente a quella di cui alla lettera d).

ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA REGIONALE 2017

Nelle more della formalizzazione dell'apposito provvedimento regionale con il quale si dettaglieranno le diverse procedure da attuare per l'acquisizione di territorio ufficialmente indenne da MA, per quanto attiene la popolazione e la frequenza dei controlli dovranno essere garantite le seguenti attività:

a. Effettuazione dei prelievi in tutte le aziende da riproduzione a ciclo aperto, indipendentemente dal numero di soggetti presenti e dal fatto che effettuino o meno commercio dei riproduttori. **La numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 20% con un livello di confidenza del 95%;**

b. Effettuazione dei prelievi in tutte le aziende da riproduzione a ciclo chiuso indipendentemente dal numero di soggetti presenti e dal fatto che effettuino o meno commercio dei riproduttori. **La numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 10% con un livello di confidenza del 95%;**

c. Effettuazione dei prelievi in tutte le aziende da ingrasso con più di 4 capi indipendentemente dal fatto che effettuino o meno commercio. **La numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 10% con un livello di confidenza del 95%;**

d. Negli allevamenti da sottoporre a controllo, indipendentemente dalla tipologia produttiva, **nel corso dell'anno deve essere effettuato un solo campionamento,** con la numerosità riportata nelle tabelle 1 e 2, su suini di età uguale o superiore ai cinque mesi.

e. Nel caso in cui gli animali fossero macellati in Regione, i prelievi potranno **essere effettuati al macello**.

Distribuzione per Az.ULSS del numero di allevamenti da sottoporre a campionamento nell'ambito del Piano di eradicazione

Prov.	Az-ULSS	Ingrassi commerciali	Riproduzioni	Totale
BL	**1**	80	7	87
TV	**2**	366	49	415
VE	**3**	71	7	78
	4	41	1	42
RO	**5**	65	17	82
PD	**6**	280	35	315
VI	**7**	129	9	138
	8	184	10	194
VR	**9**	202	51	253
TOTALE		**1.418**	**186**	**1.604**

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo – 30123 Venezia - Tel. 041/2791304– Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it

La numerosità campionaria dei suddetti prelievi sarà la seguente:

Tabella 1 - Allevamenti da riproduzione a ciclo aperto (RCA)

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 10 capi	Si testano tutti
11-24	10
25-50	12
50-200	13
>200	14

Tabella 2 - Allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso (RCC) e ingrassi

Classe di consistenza	Numero aziende
Fino a 19 capi	Si testano tutti
20-29	16
30-39	19
40-49	21
50-59	22
60-69	23
70-99	24
100-199	25
200-299	27
300-999	28
>=1000	29

Distinti saluti.

UNITÁ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore
- Dott. Michele Brichese -

MB/
Responsabile dell'istruttoria: dott. Michele Brichese
Tel. 041-2791303
Segreteria: Tel. 041-2791304